

Cassazione civile sez. III - 29/07/2025, n. 21799

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCRIMA Antonietta - Presidente
Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere
Dott. IANNELLO Emilio - Consigliere
Dott. CRICENTI Giuseppe - Consigliere
Dott. GORGONI Marilena - Relatore
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2213/2023 R.G.
proposto da:

Ri.Je. e Si.Sa., anche quali titolari della responsabilità genitoriale nei confronti di Si.Gi., in proprio e nella qualità di eredi di Si.Cl., e lo stesso Si.Sa., anche quale erede di Si.An., nonché Ba.Ma., tutti rappresentati e difesi dall'avvocato R.C. (c.f. Omissis), con domiciliazione digitale *ex lege*;

- ricorrenti -

contro

A.A., in persona del legale rappresentate p.t., Ci.Pi., rappresentata e difesa dall'avvocato B.C.
- controricorrente -

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo n. 1150/2022, depositata il 30/06/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6/02/2025 dal Consigliere MARILENA GORGONI.

FATTI DI CAUSA

Dopo aver tentato infruttuosamente di ottenere dalla A.A. (d'ora in avanti Ospedale (Omissis)) il risarcimento dei danni per la morte di Si.Cl., avvenuta per ipossia a distanza di quindici giorni dalla nascita, avere tentato la mediazione e proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 cod. proc. civ., i genitori di Si.Cl., Ri.Je. e Si.Sa., anche quali titolari della responsabilità genitoriale nei confronti di Si.Gi., e i nonni di Si.Cl., Ba.Ma. e Si.An.,

agivano, ex art. 702 bis cod. proc. civ., nei confronti dell'Ospedale (Omissis), chiedendone la condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti sia iure proprio che *iure hereditatis*.

A tal fine adducevano che, essendo note, per essere state accertate durante la gestazione, le difficoltà respiratorie della neonata Si.Cl., avrebbe dovuto essere predisposta un'assistenza respiratoria specifica, adeguata e continua, allo scopo di evitare l'ipossia che ne aveva causato il decesso, come, peraltro, era emerso in sede di ATP.

Dalla relazione peritale si evinceva, infatti, che se gli ostetrici avessero prudenzialmente effettuato dovuti controlli cardiotocografici più ravvicinati sarebbe stato possibile cogliere il momento di variazione peggiorativa della salute del feto e intervenire prontamente al fine di evitare lo stato di asfissia alla nascita.

Il Tribunale di Palermo, con ordinanza del 3-6 gennaio 2019, in accoglimento parziale del ricorso, ritenuto sussistente il nesso di causa tra la condotta colposa dei sanitari e la morte della neonata, condannava l'Ospedale (Omissis) al pagamento di Euro 10.156,00, oltre agli interessi legali, per danno morale iure proprio, in favore di ciascuno dei genitori di Si.Cl.; di Euro 6.093,60, oltre agli interessi legali, per danno morale iure proprio, in favore di ciascuno dei nonni della stessa; di Euro 4.062,39, oltre agli interessi legali, per danno morale iure proprio, in favore di Si.Gi., sorella di Si.Cl.; di Euro 15.237,00, oltre agli interessi legali, per danno biologico terminale *iure hereditatis* in favore dei genitori e della sorella di Si.Cl.

La Corte d'Appello di Palermo, all'esito del giudizio promosso dai genitori e dai nonni di Si.Cl., i quali lamentavano l'esiguità delle somme loro liquidate a titolo risarcitorio, in riforma parziale dell'ordinanza di primo grado, ha statuito che per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante dalla perdita del rapporto parentale doveva valorizzarsi appieno l'aspetto della sofferenza morale patita dai genitori; ha rilevato la sussistenza di "una radicale differenza tra il danno per la perdita del rapporto parentale e quello per la sua compromissione dovuta a macrolesione del congiunto rimasto in vita - caso nel quale è la vita di relazione a subire profonde modificazioni *in pejus* - trattandosi di una differenziazione che rileva da un punto di vista qualitativo/quantitativo del risarcimento in base agli approdi della più avveduta scienza psicologica (v. Cass. 26301/2021)" e ha osservato che, per la sua liquidazione, era necessario seguire la più recente giurisprudenza di questa Corte (Cass. 33005/2021), per la quale "ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale mediante il criterio tabellare, il danneggiato ha esclusivamente l'onere di fare istanza di applicazione del detto criterio, spettando poi al giudice di merito liquidare il danno non patrimoniale mediante la tabella conforme a diritto", cioè quella basata "sul sistema a punti che preveda, oltre l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che

l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella".

Essendo stata la richiesta risarcitoria formulata in primo grado (euro 320.000,00 per ciascun genitore, Euro 203.700,00 per la sorella ed Euro 174.600,00 per ciascuno dei nonni della neonata deceduta) parametrata ai valori massimi previsti dalle Tabelle del Tribunale di Milano ed avendo gli appellanti individuato, all'atto della proposizione dell'appello, per ciascuna quantificazione proposta, la base di calcolo (1 punto = Euro 9.806,70), i punti attribuibili in funzione del grado di parentela, dell'età degli interessati, della convivenza e della presenza o meno di altri familiari conviventi e/o parenti, secondo un meccanismo riproduttivo dei criteri di cui alle Tabelle del Tribunale di Roma, (peraltro, espressamente richiamate al momento della precisazione delle relative conclusioni), la Corte d'Appello, ritenute dette tabelle un valido parametro di riferimento, ha liquidato il danno da perdita del rapporto parentale sulla base di esse, tenendo conto della relazione di parentela, dell'età della vittima, dell'età dei congiunti, della convivenza e della composizione del nucleo familiare; ha poi applicato il coefficiente di riduzione (pari a $1/2$) del punto previsto con riferimento alla relazione di parentela - tenuto conto della peculiarità del caso e, quindi, del rapporto affettivo in concreto sussistente - moltiplicato per il valore del punto base per il 2019 pari a Euro 9.806,70, con l'ulteriore riduzione dovuta all'assenza di convivenza - essendo pacifico che Si.Cl. era rimasta ricoverata presso il nosocomio dalla nascita al relativo decesso, di $1/2$ per la sorella e per i nonni e di $1/3$ per i genitori, presumendo tuttavia per la madre una sofferenza più intensa.

Il risarcimento spettante agli appellanti per la perdita del rapporto parentale è stato allora così rideterminato: Euro 150.000,00 per la madre, Euro 120.000,00 per il padre, Euro 50.000,00 per ciascuno dei nonni ed Euro 60.000,00 per la sorella Si.Gi.

In merito al danno non patrimoniale subito da Si.Cl., dopo aver distinto il danno biologico terminale dal danno catastrofale, ha ritenuto sussistente il danno biologico temporaneo, già riconosciuto e congruamente liquidato dal Tribunale, e non anche il danno catastrofale o morale terminale, implicando quest'ultimo, data la sua correlazione con la manifestazione psichica-emotiva profonda del soggetto umano, lo stato di coscienza e cioè la consapevolezza dell'imminente morte.

Quanto alle spese di lite - la cui determinazione da parte del Tribunale era stata attinta da uno specifico motivo di appello - la Corte territoriale le ha compensate per $1/2$ ed ha condannato l'Ospedale (Omissis) a rifondere agli attori la frazione residua, pari ad Euro 6.500,00 per compensi, ha disposto la compensazione per $1/2$ anche delle spese del grado ed ha condannato l'Ospedale (Omissis) a rifondere agli appellanti la somma complessiva di Euro 7.000,00, per compensi.

I genitori e la sorella di Si.Cl., rispettivamente, Ri.Je., Si.Sa. e Si.Gi., nonché la nonna, Ba.Ma., e nella qualità di erede del nonno Si.An., Si.Sa., ricorrono per la cassazione di detta sentenza, formulando tre motivi.

L'Ospedale (Omissis) resiste con controricorso.

La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380-bis 1 cod. proc. civ.

I ricorrenti hanno depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1) Con il primo motivo si denuncia "Violazione e falsa applicazione dell'art. 1226 c.c. in merito alla quantificazione del danno parentale spettante ai ricorrenti laddove il giudice d'Appello ha errato nel calcolare le somme dovute dalla resistente a titolo risarcitorio, applicando un'ingiustificata riduzione delle stesse, sull'assunto della mancata convivenza con la minore da parte dei ricorrenti, per essere, la stessa, deceduta in ospedale".

Attinta da censura è la decisione del giudice a quo di ridurre il risarcimento di detta voce di danno per "assenza di convivenza, essendo pacifico che Si.Cl. è rimasta ricoverata presso il nosocomio dalla nascita al decesso", ritenuta erronea dai ricorrenti, perché per i componenti del c.d. nucleo familiare il requisito della convivenza non può incidere sulla determinazione del *quantum debeatur*, posto che l'intensità della relazione affettiva deve presumersi nella misura più intensa possibile, a meno che la controparte vinca detta presunzione, dimostrando che la relazione affettiva era affievolita o inesistente o caratterizzata da rapporti di odio o di mal sopportazione.

Precisato che il giudice è tenuto a considerare il concreto atteggiarsi del rapporto affettivo, al fine di accertare "nella vittima secondario un effettivo pregiudizio non patrimoniale", i ricorrenti insistono per ottenere il risarcimento del danno da lesione del rapporto parentale nella misura massima e supportano tale richiesta con la giurisprudenza di questa Corte che distingue il risarcimento del danno parentale per morte del feto - ipotesi in cui si configura "il venir meno di una relazione affettiva potenziale (che, cioè, avrebbe potuto instaurarsi, nella misura massima del rapporto genitore figlio, ma che è mancata per effetto del decesso anteriore alla nascita)" e la qualità dell'intensità della relazione affettiva con la persona perduta è decisamente più modesta ed anche inesistente data la "non nascita" dell'individuo seppur formatosi nel grembo materno - da quello spettante per morte del neonato - ipotesi, ricorrendo la quale si produce la lesione effettiva e non potenziale del rapporto parentale -.

La Corte d'Appello avrebbe trattato la vicenda per cui è causa alla stregua della morte del feto, quando ha negato la sussistenza di un "un oggettivo (fisico e psichico) rapporto tra nonni, genitori e nipote, figlio", pervenendo ad una illegittima riduzione della misura del risarcimento.

Il motivo nel suo complesso non merita accoglimento.

In primo luogo, la Corte d'Appello non ha escluso la risarcibilità del danno da perdita del rapporto parentale in ragione del difetto di convivenza, ma ne ha ridotto l'importo. Di conseguenza, è inconferente la giurisprudenza di questa Corte evocata dai ricorrenti che riguarda l'ipotesi, diversa da quella per cui è causa, in cui l'assenza di convivenza era stata la causa del rigetto della richiesta risarcitoria.

Il secondo ordine di censure che, invece, riguarda la quantificazione del danno da perdita del rapporto parentale, non coglie nel segno, perché il giudice a quo era legittimato, proprio valutando le circostanze del caso concreto, ad operare un adattamento dei parametri tabellari al fine di tener conto della specificità del caso concreto.

I ricorrenti non convincono neppure quando imputano al giudice a quo di avere equiparato la morte del feto alla perdita del neonato, giacché non è in questione - si ripete - l'*an debeatur*, bensì la quantificazione della richiesta risarcitoria in modo da adattarla, come è proprio di ogni valutazione equitativa, alla vicenda per cui è causa.

Essendo fuori discussione che il danno non patrimoniale da perdita e/o lesione del rapporto parentale, una volta ritenuto sussistente, debba essere liquidato equitativamente: il giudice a quo, dopo avere individuato il parametro per liquidarlo - su cui non vi è contestazione - ha provveduto ad un abbattimento correttivo dell'importo risultante, dandone atto con un percorso motivazionale che si coglie appieno e che è stato confutato con argomenti inconferenti.

Deve, infatti, ribadirsi che, riguardo alla liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, l'orientamento di questa Corte si è andato consolidando nel senso che, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno anzidetto deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella (v., tra le decisioni massimate, più recenti Cass. 30/12/2023, n. 36560; Cass. 17/05/2023, n. 13540).

In siffatti termini, si è, quindi, ritenuto che a tanto potessero soddisfare le tabelle di liquidazione predisposte dal Tribunale di Roma e, quindi, anche quelle del Tribunale di Milano predisposte nel 2022 (così, segnatamente, Cass. 28/02/2023, n. 5948; Cass. 22/03/2023, n. 8265; Cass. 17/05/2023, n. 13540).

La Corte territoriale ha liquidato il danno da perdita del rapporto parentale subito dagli attori facendo riferimento alle tabelle romane e indicando le circostanze di fatto in concreto rilevanti per determinare l'importo risarcitorio, ossia quelle dell'età, del grado di parentela e della convivenza della vittima, così da fornire contezza dei parametri legati alla concreta vicenda processuale sui quali operare la determinazione del *quantum debeatur* (Cass. 22/04/2024, n. 10765), senza incorrere nella violazione di legge che le è stata attribuita per avere apportato l'abbattimento correttivo.

2) Con il secondo motivo i ricorrenti prospettano "Violazione e falsa applicazione dell'art. 1226 c.c. 1226 c.c., 2727 c.c. e 2697 c.c. in merito alla omessa liquidazione del danno morale catastrofale e alla insufficiente liquidazione del danno biologico subito dalla minore in favore, vantato *iure hereditatis*, degli eredi legittimi".

L'errore imputato al giudice a quo in merito al mancato riconoscimento del danno biologico terminale è quello di avere dato rilievo allo stato di coscienza piuttosto che al tempo intercorso tra l'illecito e l'*exitus*, violando la giurisprudenza di questa Corte che ritiene il danno biologico c.d. terminale configurabile e trasmissibile *iure successionis*, là dove la persona non muoia immediatamente sopravvivendo per almeno 24 ore, essendo irrilevante che sia rimasta cosciente (Cass. n. 18056/2019).

Tantomeno è ritenuta congrua la valutazione del valore "vita" della vittima (appena Euro 15.000,00 in ragione delle "gravissime condizioni della neonata"), perché, anche in questo caso violando la giurisprudenza di questa Corte, il giudice a quo avrebbe messo in relazione la ritenuta impossibilità di provare sofferenza con la presenza di gravi patologie, mentre invece, nel caso di danno permanente alla salute subito dal neonato "la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema detto del punto variabile) ... sarà compensata con la liquidazione del danno biologico; se invece è una conseguenza peculiare, dovrà essere risarcita adeguatamente aumentando la stima del danno biologico" (Cass. n. 28988/2019).

Ancora, la Corte d'Appello, rigettando la domanda di risarcimento in favore degli eredi del danno morale subito dalla minore poi deceduta, per "non avere avuta piena coscienza di sé", avrebbe dato per accertato che la neonata non avesse avuto coscienza della sua sofferenza; circostanza quest'ultima insuscettibile di prova certa.

Il motivo è solo in parte fondato.

Tutto lo sforzo confutativo è inficiato da un evidente travisamento della giurisprudenza di questa Corte che distingue, come ha fatto la Corte d'Appello, i presupposti per la sussistenza del danno biologico terminale da quelli richiesti per riconoscere il danno morale terminale/catastrofale.

Occorre ribadire che in caso di morte causata da un illecito, il danno morale terminale deve essere tenuto distinto da quello biologico terminale, in quanto il primo (danno da lucida agonia o danno catastrofico) consiste nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata nell'avvertire consapevolmente l'ineluttabile approssimarsi della propria fine ed è risarcibile a prescindere dall'apprezzabilità dell'intervallo di tempo intercorso tra le lesioni, rilevando soltanto l'integrità della sofferenza medesima; mentre il secondo, quale pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità e intensità, sussiste, per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla percezione cosciente della gravissima lesione dell'integrità personale della vittima nella fase terminale della stessa, ma richiede, ai fini della risarcibilità, che tra le lesioni colpose e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo (per tutte v. Cass. 30/08/2019, n. 21837; Cass. 23/10/2018, n. 26727).

Ciò posto, questa Corte ha già avuto occasione di esprimersi negativamente in merito alla risarcibilità del così definito danno catastrofico in capo al neonato, "poiché, al di là dell'eventuale percezione materiale di una qualche sofferenza o della presenza di dolore fisici, ciò che le attuali conoscenze scientifiche consentono di escludere (già sul piano del patrimonio delle conoscenze generalmente diffuse e qualificabili come fatto notorio) è la capacità di un organismo di quella minima età di concettualizzare quel dolore e quella sofferenza come fatti riferibili all'approssimarsi del termine della vita, con la conseguente impossibilità che il neonato possa distintamente rappresentarsi e percepire il senso di alcuna imminente' in se considerata come fatto oggettivabile in termini coscienziali": in termini Cass. 17/12/2024, n. 33009 che qui si intende ribadire.

Merita accoglimento, invece, la censura avverso la statuizione con cui la Corte territoriale ha ritenuto congrua la liquidazione del danno biologico terminale operata dal Tribunale.

Detto danno era stato liquidato in base al criterio tabellare della invalidità temporanea per il biologico temporaneo, ma assumendo in via equitativa un valore maggiore rispetto ai parametri delle Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano sul danno da inabilità temporanea assoluta, proprio in ragione della gravità del danno terminale: non quelle però del 2018, perché esse nel valore del punto comprendevano sia il danno biologico terminale che il danno morale terminale. Il Tribunale era pervenuto così alla liquidazione di Euro 15.000,00 a titolo di danno biologico terminale (euro 1.000,00 al giorno per 15 giorni).

Si tratta, ad avviso, di questa Corte di una liquidazione meramente simbolica.

Il danno biologico terminale è considerato un danno temporaneo, ma massimo per entità ed intensità, la cui liquidazione non può che avvenire equitativamente, anche ricorrendo alle tabelle in uso presso taluni uffici giudiziari di merito e, in particolare, del Tribunale di Milano individuato quale autore di un metodo di liquidazione tra i più diffusi sul territorio nazionale, a condizione tuttavia che il giudice non manchi di considerare le caratteristiche peculiari di questo pregiudizio, perché la lesione della salute è di grado così elevato da non essere suscettibile di alcun recupero e da esitare nella morte; lo stato di invalidità è destinato a evolversi non già verso la guarigione o la cronicizzazione dei sintomi (e, dunque, a trasformarsi in inabilità permanente), bensì nella definitiva soppressione dell'organismo come conseguenza causalmente collegata all'incidenza della stessa invalidità considerata; il che implica che la dimensione di temporaneità assume un connotazione ben diversa rispetto a quella che viene presa in considerazione per definire il danno biologico destinato ad evolvere verso un "futuro di riacquistata pienezza o di adattamento a nuove e diverse (peggiorate) condizioni di salute"; in questo caso la temporaneità non è in relazione "con alcuna prospettiva futuribile della vittima, finendo col contrassegnare la sola identità di una sofferenza che persiste immutata (se non ingravescente)"; i fattori della personalizzazione debbono valere in grado assai elevato, di conseguenza detto danno biologico terminale non può essere liquidato "attraverso la meccanica applicazione di criteri contenuti in tabelle che, per quanto dettagliate, nella generalità dei casi sono predisposte per la liquidazione del danno biologico o delle invalidità, temporanee o permanenti, di soggetti che sopravvivono all'evento dannoso"(Cass. 17/12/2024, n. 33009).

3) Con il terzo motivo parte ricorrente si duole della "Violazione e falsa applicazione degli articoli 91,92,132 c.p.c. e articolo 118 disp. att. c.p.c., L. n. 247 del 2012, articolo 13,Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, articolo 4 e tabella allegata, del Decreto Legge n. 1 del 2012, articolo 1,Decreto Ministeriale n. 140 del 2012, articolo 1 e articolo 2233 ".

Segnatamente, il giudice a quo sarebbe incorso in due errori: il primo, quando, riducendo la compensazione operata in esito al giudizio di primo grado da 2/3 ad 1/2, ha ommesso di indicare i compensi siccome rimodulati per il primo grado e su cui effettuare l'aumento; il secondo, per avere incongruamente liquidato le spese per il giudizio d'appello, là dove, a fronte di un condannatorio di oltre 400.000,00 Euro e l'assistenza prestata in favore cinque parti processuali in un giudizio assai complesso ed articolato, ha liquidato solo Euro 7.000,00.

Il motivo è assorbito.

4) Data la fondatezza per quanto di ragione del secondo motivo, assorbito il terzo e infondato il primo, il ricorso va accolto.

5) L'impugnata sentenza va cassata in relazione con rinvio alla Corte d'Appello di Palermo, in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione del giudizio di legittimità.

6) Va disposto che, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 196/2003, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse la generalità e gli altri dati identificativi della parte ricorrente nonché della neonata deceduta e di Si.An.

P.Q.M.

La Corte accoglie per quanto di ragione il secondo motivo, assorbito il terzo, rigettato il primo.

Cassa l'impugnata sentenza in relazione con rinvio alla Corte d'Appello di Palermo, in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Dispone l'oscuramento dei dati come in motivazione.

Così deciso nella Camera di Consiglio del 6 febbraio 2025 dalla Terza sezione civile della Corte di Cassazione.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2025.